

**ATTO DEFINITIVO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO  
IN CAVO INTERRATO**

tra

La società **RF SIRIO SRL**, con sede in BRESCIA, Via Bottonaga, 4 - 25125 BRESCIA, Registro Imprese di BRESCIA, [REDACTED] Camera di Commercio di Brescia, nel seguito denominata "**Produttore**", rappresentata nel presente atto da VINCOLI ALBERTO nella qualità di Legale Rappresentante

e

La società **AZIENDA AGRICOLA CASE CHIAPPONI S.S - SOCIETA' AGRICOLA** con sede legale in Piacenza, [REDACTED] in persona del Legale rappresentante Dott. Paolo Valle, [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede della società, per sè e per i suoi aventi causa, nel seguito denominati "**Parte Concedente**",

e

**Enel Distribuzione S.p.A.** con sede legale in Roma, Via Ombrone 2 - cap'00198 - Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00, Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000, R.E.A. 922436, sede territoriale DTR EMILIA ROMAGNA Via..... nel seguito denominata "**Enel**", rappresentata nel presente atto da ..... nella qualità di ..... singolarmente denominate anche "**Parte**" e, nel loro insieme, "**Parti**".

**PREMESSO CHE:**

- il Produttore presentava a Enel istanza di connessione alla rete di distribuzione dell'impianto di produzione di energia elettrica sito nel Comune di SARMATO (PC)
- il Produttore, con l'accettazione del preventivo per la connessione redatto da Enel tenuto conto di quanto disposto dalla Delibera ARG/elt n. 99/08, si è impegnato a richiedere le autorizzazioni riguardanti la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione (di seguito "Impianto"), nonché ad acquisire, anche nell'interesse dell'Enel, le relative servitù di elettrodotto.

[REDACTED] 1

- Il Produttore ha ottenuto dalla Parte Concedente il consenso a costituire a favore dell'Impianto la relativa servitù di elettrodotto;
- si rende quindi necessario procedere alla stipulazione del presente atto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1: Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2: La Parte Concedente costituisce sugli immobili descritti nella tabella che segue, la servitù di elettrodotto a favore dell'Impianto, meglio descritti in seguito, della cui consistenza e del cui tracciato, come riportato nello stralcio planimetrico allegato, dichiara di essere a conoscenza.

L'Impianto sarà costruito dal Produttore ed entrerà a far parte della rete di distribuzione di Enel e sarà, quindi, da quest'ultima esercito.

L'Impianto, denominato "linea elettrica per la connessione dell'impianto fotovoltaico RF SIRIO", con tensione pari a 15 kV", posto, tenuto conto dell'attuale stato dei luoghi, ad una profondità di circa m. 1 - 1,50, è costituito da n. 2-3 cavi sotterranei posati in un unico scavo ed interessano, nella consistenza di seguito riportata, i mappali sotto indicati.

DATI CATASTALI					AREA SOGGETTA A SERVITU'			
Comune	Foglio	Particella	C. Terreni	C. Fabbricati	categoria	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Area (m2)
BORGONOVO VT	13	83			2 sem irriguo	<b>344</b>	4	1376
BORGONOVO VT	3	21			1 sem irriguo	<b>534</b>	4	2136
BORGONOVO VT	3	17			2 sem irriguo	<b>220</b>	4	880
BORGONOVO VT	3	10			1 sem irriguo	<b>288</b>	4	1152

Il fondo sul quale viene costituita la servitù sopra specificata, ha le seguenti caratteristiche (indicare i confini e quant'altro ritenuto necessario):

.....

ART. 3: La servitù di cui al presente atto è inamovibile e, quindi, la Parte Concedente rinuncia ad avvalersi della facoltà riconosciute dall'art. 122 R.D. n. 1775/1933.

ART. 4: La servitù di cui al presente atto conferisce:

al Produttore le facoltà di:

- far accedere sul fondo asservito per la costruzione dell'Impianto il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto;
- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'Impianto indicato nel precedente art. 2, nonché di apporre, se necessario, i relativi cippi segnalatori;
- deramificare e/o abbattere quelle piante che possano essere di impedimento alla realizzazione dell'Impianto. In tale caso, il legname abbattuto rimane a disposizione della Parte Concedente.

all'Enel le facoltà di:

- far accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, sul fondo asservito il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto, per l'espletamento dell'attività di esercizio e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'Impianto;
- cambiare o modificare o aumentare il numero ed anche la sezione dei cavi e dei loro accessori, provvedendo a corrispondere, in caso di aggravio, la relativa indennità alla Parte Concedente.
- deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di Enel, possano essere di impedimento all'esercizio dell'Impianto. In tale caso, il legname abbattuto rimane a disposizione della Parte Concedente.

ART. 5: La Parte Concedente si obbliga:

- a consentire a Enel ed al Produttore di esercitare le facoltà sopradette;
- a non eseguire opere o scavi che possano compromettere la sicurezza dell'Impianto;





- a non piantare alberi di alto fusto a meno di .....metri dalla fascia asservita;
- a non erigere manufatti di qualunque genere e a non collocare o far collocare da terzi condutture interrato o altre opere in prossimità della fascia asservita senza averne previamente richiesto ad Enel la verifica di compatibilità con l'Impianto;

ART. 6: Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione dell'Impianto è a carico del Produttore, mentre rimane a carico di Enel qualsiasi responsabilità connessa e conseguente all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell'Impianto.

ART. 7: I danni subiti dalla Parte Concedente durante la fase di costruzione sono a carico del Produttore, mentre quelli conseguenti all'esercizio dell'Impianto sono a carico Enel. In entrambi i casi, i danni saranno valutati e liquidati, dopo l'esecuzione degli interventi di costruzione o di esercizio.

Il Produttore si obbliga a mettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati durante la costruzione dell'Impianto.

ART. 8: Quale indennità per la servitù così come costituita, tenuto conto di tutte le facoltà e gli obblighi previsti dal presente atto, il Produttore corrisponde alla Parte Concedente, che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia formale quietanza a saldo, la somma di € 2.500. (Euro duemilacinquecento/00). L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile.

ART. 9: La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del fondo e che sullo stesso non gravano diritti incompatibili con la servitù costituita.

Per effetto di quanto sopra, la Parte Concedente garantisce il Produttore e Enel, ciascuna in relazione alle facoltà riconosciute agli stessi dal presente atto, per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni, che, a qualsiasi titolo, possano vantare diritti sul fondo o sull'indennità corrisposta per la costituzione della servitù stessa.

ART. 10: La Parte Concedente si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù ed i patti di cui al presente atto facendone menzione nell'atto traslativo o costitutivo del diritto reale.

ART. 11: Tutte le spese, adempimenti ed oneri fiscali relativi al presente sono a carico del Produttore.

ART. 12: La Parte Concedente si impegna a recarsi dal notaio per la riproduzione in atto pubblico o scrittura privata autenticata del presente atto. I costi per la riproduzione in questione sono a carico del Produttore.

Art. 13: Per quanto non contemplato nel presente atto, le Parti fanno espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 14: In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di BRESCIA

Letto, confermato e sottoscritto.

BRESCIA li, 09/12/2021

La Parte Concedente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'art. 4 (facoltà riconosciute al Produttore e a Enel), l'art. 3 (inamovibilità della servitù), l'art. 5 (obblighi della Parte Concedente), l'art. 6 (responsabilità per costruzione ed esercizio Impianti), l'art. 7 (ripartizione tra Enel e Produttore circa la responsabilità per danni), l'art. 12 (riproduzione in atto pubblico) e l'art. 14 (foro competente)

Letto, confermato e sottoscritto



Il Produttore dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'art. 8 (corresponsione dell'indennità di servitù) e gli artt. 11 e 12 (spese del presente atto e della sua riproduzione in atto pubblico).

Letto, confermato e sottoscritto.



